



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Risarcimento
danni da
incidente
stradale

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 6687/2010

Dott. ALFONSO AMATUCCI

- Presidente -

Cron. 18764

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO

- Consigliere -

Rep. C.I.

Dott. ULIANA ARMANO

- Consigliere -

Ud. 19/06/2013

Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO

- Consigliere -

PU

Dott. PAOLO D'AMICO

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 6687-2010 proposto da:

BB , elettivamente

domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato

ROMITO RODOLFO con studio in STANGHELLA-ESTE (PD), VIA

MARCHESI 10/3 giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

2013

contro

1405

| S.P.A., AS ;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 81/2009 del TRIBUNALE SEDE

DISTACCATA DI di ESTE, depositata il 20/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/06/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D'AMICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso per i motivi dal 1° al 4°,
inammissibilità del ricorso per i motivi dal 5° al 6°;

CASSAZIONE.net



Svolgimento del processo

1. BB convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Monselice, AS (indicato in narrativa come conducente e proprietario di un autocarro Nissan) e la I per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni che asseriva di aver subito in conseguenza di un sinistro verificatosi il 15 giugno 2001.

Esponneva l'attrice che, in tale data, mentre era alla guida del proprio autoveicolo, era stata urtata dall'autocarro di proprietà di AS che aveva ommesso di darle la dovuta precedenza.

A seguito dell'urto la sua auto aveva riportato danni alla carrozzeria quantificati in € 6.525,33.

Il conducente dell'autocarro aveva ammesso la propria responsabilità e sottoscritto il modello CAI.

Nessuno si costituiva per AS, mentre si costituiva la società assicuratrice del veicolo, I s.p.a., senza nulla eccepire in ordine alla operatività della garanzia.

Con sentenza n. 123/2002 il Giudice di Pace di Monselice riconobbe l'esclusiva responsabilità del convenuto AS nella produzione del danno e lo condannò, in solido con la società assicuratrice, al risarcimento integrale del danno materiale.

Propone appello BB limitatamente ai capi di sentenza che negavano gli interessi e la rivalutazione monetaria e non riconoscevano l'integralità della notula del difensore a carico della parte totalmente soccombente.

La | si costituì svolgendo appello incidentale asseritamente tardivo sui capi di sentenza non oggetto di impugnazione principale.

Il Giudice del Tribunale di Padova ha dichiarato, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la nullità della sentenza di primo grado per difetto di contraddittorio nei confronti dell'effettivo proprietario ed ha rimesso la controversia al primo giudice.

Propone ricorso per cassazione BB con sei motivi.

Gli intimati non svolgono attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso parte ricorrente denuncia «omessa motivazione circa un punto controverso e decisivo del giudizio (di appello) - violazione e falsa applicazione di norme di diritto sotto altro profilo (artt. 360 c.p.c. nr. 3, 5 in relazione all'art. 83 cpc.»

Assume il ricorrente che il Tribunale non poteva accogliere l'appello incidentale tardivo della | senza preliminarmente pronunciarsi sulla eccezione, da lui stesso tempestivamente sollevata, di nullità

dell'appello incidentale per difetto di procura in capo al difensore dell'appellante.

Si ritiene che l'appello incidentale avverso è stato proposto dal difensore in assenza di valida procura all'impugnazione, tale non potendosi ritenere quella conferita in calce all'atto di citazione di primo grado dalla società
I all'avvocato Rampin.

Il motivo è infondato.

Il difensore dell'appellato, in ossequio ai principi di economia processuale e di tutela sostanziale della parte, può proporre appello incidentale anche nel caso in cui la procura sia stata apposta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in appello, ossia ad uno degli atti previsti dall'art. 83, terzo comma, c.p.c., attribuendo la legge direttamente al difensore, ai sensi dell'art. 84 dello stesso codice di rito, la facoltà di proporre tutte le domande ricollegabili all'interesse del suo assistito e riferibili all'originario oggetto della causa (Cass., 1 marzo 2007, n. 4793).

2. Con il secondo motivo del ricorso si denuncia «violazione e falsa applicazione di norme di diritto sotto altro profilo (art. 360 nr. 3 cpc in rel. artt. 116 e 320 cpc; 2735 c.c.). Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo del giudizio (art. 360 c.p.c.



5 in relazione alla ritenuta prova dell'altrui proprietà del veicolo assicurato.»

Secondo la ricorrente il giudice d'appello si è limitato a riprendere la dichiarazione del convenuto non costituito AS , resa in occasione dell'interrogatorio formale, in cui lo stesso aveva dichiarato di essere il conducente ma non il proprietario del mezzo, essendo proprietaria la ditta C ; detta dichiarazione sarebbe stata evidenziata nella sentenza del Giudice di Pace e su tale base il Tribunale dichiarava la nullità della sentenza di primo grado per difetto di contraddittorio con il proprietario del mezzo.

Tale decisione, secondo la ricorrente, è viziata sia sotto il profilo dell'errata applicazione di norme di legge sia per vizio di motivazione.

Afferma in tal senso la ricorrente:

a) che con l'atto di citazione era stato evocato in giudizio il AS nella sua qualità di conducente e proprietario del mezzo e che mai era stato eccepito nel corso del giudizio di primo grado, né dallo stesso AS né dalla I , che AS non fosse il soggetto assicurato;

b) che l'affermazione fatta, in occasione dell'interpello formale, dal convenuto contumace AS contrasta con



l'affermazione confessoria contenuta nel modello c.a.i. laddove lo stesso AS si qualifica come assicurato;

c) che non è stata ritualmente contestata la proprietà del mezzo e dunque il difetto di legittimazione passiva neppure dall'assicurazione convenuta, la quale ha accettato il contraddittorio non contestando l'esistenza del rapporto assicurativo fra | e AS

3. Con il terzo motivo si denuncia «violazione e falsa applicazione di norme di diritto sotto altro profilo (art. 360 nr. 3 cpc in rel. Art. 18, 23 L. 990/1969 in allora vigente). Insufficiente e contraddittoria motivazione circa punto controverso e decisivo del giudizio (art. 360 c.p.c. 5) in relazione alla ritenuta prova del titolare del contratto di assicurazione per la responsabilità civile del veicolo responsabile del sinistro.»

Secondo parte ricorrente, anche se si potesse ritenere accertata la proprietà del mezzo in capo ad un terzo, non risulta smentita la circostanza, nel corso del giudizio di primo grado, che il soggetto assicurato per la r.c.a. fosse il AS

Pertanto, non sarebbe necessario integrare il contraddittorio nei confronti del proprietario quando chi ha la disponibilità del veicolo abbia stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile.

4. Con il quarto motivo si denuncia «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto sotto altro profilo (art. 360 nr. 3 cpc in rel. art. 116, 345 cpc).»

Secondo la ricorrente la società assicuratrice non poteva, con l'appello incidentale tardivo, introdurre un fatto nuovo e cioè la mancanza del rapporto assicurativo con il AS e la conseguente necessità di integrare il contraddittorio con il proprietario del mezzo. Sempre ad avviso della ricorrente non è possibile allegare per la prima volta in appello fatti nuovi che avrebbero dovuto essere introdotti nel giudizio di primo grado.

Né si può invocare che il difetto di integrità del contraddittorio sia rilevabile d'ufficio; l'allegazione tardiva di un fatto posto a fondamento di un'eccezione rilevabile d'ufficio impedirebbe l'esercizio del potere ufficioso (Cass., 7 aprile 2000, n. 4392).

5. I motivi, che devono essere congiuntamente esaminati in quanto riguardano tutti la rilevabilità d'ufficio della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del mezzo ex l. 990/1969, sono infondati.

È giurisprudenza consolidata di questa Corte che, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte

necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria fra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano.

Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta che nell'ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro.

Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come detto - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma



di cui all'art. 2733, terzo comma, c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (Cass., S.U., 5 maggio 2006, n. 10311).

Questa Corte esclude pertanto la possibilità di soluzioni differenziate fra i tre soggetti coinvolti (assicuratore, assicurato, danneggiante); e la risultanza del C.i.d., in cui il conducente asserisce di essere proprietario, non ha di certo portata confessoria, non solo perché non potrebbe dirsi un dato sfavorevole al confitente stante la sua responsabilità anche quale conducente, ma anche alla stregua del principio di libera valutabilità di quanto dichiarato in quel modulo, quando la confessione sia fatta da uno dei litisconsorti necessari.

La sentenza impugnata a p. 2 evidenzia che il Giudice di Pace aveva rilevato che il AS non era proprietario del mezzo da lui condotto; pertanto il Tribunale aveva rimesso la causa in primo grado per l'integrazione del contraddittorio ex art. 354 c.p.c. con soluzione del tutto corretta in diritto, attesa la rilevabilità anche officiosa del difetto di integrità del contraddittorio, come tale preclusiva dell'applicabilità del principio di non contestazione invocato dal ricorrente.



6. Sui motivi di appello principale non esaminati e dichiarati assorbiti il ricorrente formula il quinto ed il sesto motivo.

In particolare denuncia:

- con il quinto motivo, «violazione e falsa applicazione di norme di diritto sotto altro profilo (art. 360 nr. 3 cpc in rel. artt. 2043, 2056, 1223 c.c.)», per non essere stati riconosciuti dal Giudice di pace rivalutazione e interessi;
- col sesto «violazione e falsa applicazione di norme di diritto sotto altro profilo (art. 360 nr. 3 cpc in rel. Art. 24 della legge n. 794 del 1942; artt. 10 e 81 del trattato CEE)» in punto di liquidazione di diritti ed onorari.

Il rigetto dei precedenti motivi comporta l'inammissibilità del quinto e del sesto, che involgono questioni che dovranno essere esaminate dal giudice di primo grado.

7. Il ricorso deve essere conclusivamente rigettato.

In difetto di attività difensiva da parte degli intimati non v'è luogo per provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Roma, 19 giugno 2013

Il Consigliere estensore

Carlo D'Amico

Il Funzionario Giudiziario
Immacolata BASTIATA

11

Il Presidente

[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGG. 19.06.2013
Il Funzionario Giudiziario
Immacolata BASTIATA